(Nn. 137, 230, 235, 253, 291, 376, 389, 397-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale del Senato della Repubblica per l'esame dei disegni di legge relativi a provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni nella seduta del 6 maggio 1954;

modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 1954 (V. *Stampati Nn.* **58**, **196**, **266**, **520**, **627**, **736**, **858**)

d'iniziativa dei Senatori BARBARESCHI, BO, BOGGIANO PICO, PALLASTRELLI, NEGRO, TERRACINI, FANTUZZI, RISTORI, CEMMI, BUIZZA, PIECHELE, BENEDETTI, MAGRI', MOLINARI, ASARO, CARISTIA, SANMARTINO, SAVARINO, GRAMMATICO, CONDORELLI, RUSSO Salvatore, NASI, FIORE, PRESTISIMONE, TERRAGNI, DE BOSIO, TRABUCCHI e MARZOLA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 LUGLIO 1954

Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Provvedimenti a favore delle località della Lombardia, della provincia di Genova, della Valle del torrente Trebbia, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della provincia di Verona e della provincia di Rieti, disastrate dalle alluvioni eccezionali dell'estate e autunno 1953.

—

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno del 1951, sono estese alle località della Lombardia, della provincia di Genova, della valle del torrente Trebbia, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della provincia di Verona e della provincia di Rieti disastrate dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1953.

É autorizzata all'uopo la spesa di lire 6 miliardi.

Art. 2.

Le provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 con gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località di cui all'articolo precedente disastrate dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1953.

È autorizzata all'uopo la spesa di lire 1 miliardo.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è fissato al 31 dicembre 1954.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono es-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

—

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le regioni del territorio nazionale, esclusa la Calabria, disastrate dalle alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire sette miliardi e 500.000.000.

Art. 2.

Le provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 con gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località di cui all'articolo precedente.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è spostato al 30 giugno 1955.

Art. 3.

Identico.

sere presentate, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi rispettivamente negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:

a) in relazione all'articolo 1:

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1955-56;

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1956-57;

b) in relazione all'articolo 2:

lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1954-55.

Le somme non impiegate in un esercizio potranno essere impiegate negli esercizi successivi.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte con un prelevamento dal fondo di riserva iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario suddetto.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:

Identico.

Identico.

lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56;

Identico.

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1957-58;

Identico.

Identico.

lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56.

Le somme non impiegate in un esercizio vanno in aumento a quello degli esercizi successivi.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1954-55, sarà fatto fronte con riduzione di lire 3 miliardi del capitolo n. 515 del bilancio del Tesoro per lo stesso esercizio.

Negli esercizi successivi la spesa sarà iscritta in apposito capitolo dei bilanci.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Alla ripartizione tra le province interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con propri decreti, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le provincie delle regioni a statuto speciale, i loro assessori dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Identico.

Art. 6.

Alla ripartizione delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e foreste, con propri decreti, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le provincie delle regioni a statuto speciale, gli assessori regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.